

Dopo il DM 11 aprile 2011, che introduce le semplificazioni cosa è cambiato e cosa succede?

Sono semplificazioni che intervengono dopo l'avviamento dell'impianto, e la cosa non è spiegata proprio bene per l'indeterminatezza della terminologia usata.

E perché usano sempre lo stesso vocabolario, dando adito a confusione.

Tutto inizia dal [DM 329/2004](#) che è un regolamento che attua [quanto prescrive la direttiva PED](#) in tema di [messa in esercizio degli apparecchi a pressione](#).

Leggi anche: [Ricertificazione CE: Garanzia e assistenza di un macchinario linea di produzione](#)

Cioè, il senso sarebbe che dopo aver marcato PED il recipiente, bisogna che siano attuate delle attività per assicurare che i [requisiti di sicurezza](#) vengano conservati nel tempo e con la vita dell'impianto.

Certificazione CE Vecchio Impianto: cosa faccio? PED? Direttiva Macchine?



Giusto.

Poiché poi il costruttore, che marca PED, non è detto faccia l'installazione – o almeno non ne porta responsabilità – allora bisogna accertare che sia stato fatto tutto in modo sicuro sin dall'inizio.

Questa è la diversità con una macchina marcata CE dove le cose sono più semplici.

Per questo all'Art. 19 della PED si dice che deve essere emanato quanto necessario per assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza e si dice che devono essere regolate le attività di:

- installazione;

Certificazione CE Vecchio Impianto: cosa faccio? PED? Direttiva Macchine?

- messa in servizio;
- [controllo di messa in servizio](#);
- [riqualificazione periodica](#);
- ecc.

Ed è appunto stato fatto, in un modo non chiaro. E si leggono commenti di evidenti contraddizioni tra queste normative, ma son cose da avvocati.

Quindi:

- prima c'è la PED D Lgs 93/2000, entrata in vigore circa 4 anni dopo;
- poi il [DM 329/2004](#) che ne attua la messa in opera, come da art. 19;
- poi il DM 11-4-2011 che introduce modifiche al 329/04 in varie parti, per semplificare.

Leggi anche: [La Certificazione CE nelle isole robotizzate](#)

Oggi tutto ciò è diventato che: all'atto dell'installazione e messa in esercizio si fanno due attività, con due moduli del tutto simili (ecco la possibile inevitabile confusione):

- A) vedi allegato "spiegazione INAIL" – Dove si dice che si fa per prima la "[verifica di messa in servizio \(primo impianto\)](#)" che si basa sull'Art. 4 del 329/2004 – poi la "denuncia di messa in servizio/immatricolazione" (in base all'art. 6);
- B) per fare questo: si compila prima il modello allegato ART-4.pdf e così allora ISPESL-INAIL viene a vedere, e approva o meno

Certificazione CE Vecchio Impianto: cosa faccio? PED? Direttiva Macchine?

l'installazione;

- C) poi si compila il modello allegato Art-6.pdf con tutti gli allegati indicati, tra cui il verbale del passo precedente - che corrisponde all'immatricolazione.

Solo dopo iniziano le verifiche periodiche, dove la prima spetta all'INAIL, le altre alla ASL.

Qui il DM 11-4-2011 dice che *se non escono* ecc..., si possono chiamare gli Enti accreditati.